

**Direzione Sanità e Welfare**  
**Settore Prevenzione e Veterinaria**  
sanita.pubblica@regione.piemonte.it  
prevenzioneeveterinaria@cert.regione.piemonte.it

Torino, (\*)  
Protocollo n. (\*) / A1409B  
(\*): "segnatura di protocollo  
riportata nei metadati di Doqui ACTA"

Classificazione 14.130.10/F9.46

Ai Direttori Generali delle AASSLL  
Ai Direttori delle S.C. Medicina  
Legale  
Ai Direttori S.C. SISP

Ai Direttori di Distretto

Oggetto: Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18 - art 26- Proroga degli effetti al 31 luglio 2020  
con Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34 (art. 74)

Si fa seguito alle precedenti note per comunicare che con il Decreto Legge 19 maggio  
2020, n. 34 all'art. 74 sono stati prorogati al 31 luglio 2020 gli effetti dell'art. 26 del D.L.  
18/2020.

Il Medico di Famiglia e le Strutture di Medicina Legale potranno quindi certificare  
l'astensione lavorativa per i lavoratori a rischio in possesso di riconoscimento L. 104/92 art. 3,  
comma 1 ( i possessori del riconoscimento L.104/92 art 3, comma 3 possono trasmetterlo  
direttamente al Datore di lavoro) con effetti fino al 31 luglio 2020 e secondo gli indirizzi di cui  
alla circolare regionale prot n 12358/A1409B del 14.04.2020 ( ad ogni buon fine allegata in  
copia) che, pertanto, mantiene la sua validità, pur con eventuali ulteriori aggiornamenti relativi  
agli Accordi Integrativi Regionali che potranno comunque essere dettagliati con comunicazione  
successiva.

Si ricorda in particolare che la certificazione dovrà contenere i seguenti elementi fonda-  
mentali:

- 1) riferimento della norma : art. 26, comma 2
- 2) data del rilascio del verbale di cui alla L.104/92 ed identificativo di chi l'ha rilasciato (ASL,  
INPS, Tribunale)
- 3) descrizione sintetica della condizione che determina il rischio lavorativo.

Distinti saluti

*Referenti:*  
Stefania Felling  
Bartolomeo Griglio  
Giovanni Presta

Il Direttore  
Dott. Fabio AIMAR  
(firmato digitalmente)